

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 84

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1976,
n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della im-
posta sul reddito delle persone fisiche per la rata di
luglio 1976

Presentato alla Presidenza il 10 luglio 1976

ONOREVOLI DEPUTATI! — In relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito del comunicato della Corte costituzionale, concernente l'avvenuto esame della questione di legittimità costituzionale avente per oggetto le norme sulla tassazione cumulata dei redditi dei coniugi agli effetti dell'imposta personale, si è manifestata l'esigenza, in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte medesima e dei conseguenti provvedimenti da adottare, di sospendere, nei confronti dei coniugi che in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1975 devono l'imposta sul reddito complessivo alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi, la riscossione della rata scaduta il 10 luglio 1976 e gli

atti esecutivi per le rate scadute precedentemente e non pagate. Analoga sospensione degli atti esecutivi è ritenuta necessaria per le rate insolute della soppressa imposta complementare progressiva alla formazione della cui base imponibile abbiano concorso i redditi di ambedue i coniugi.

Ai fini dell'applicazione del trattamento sospensivo è previsto l'obbligo per i contribuenti interessati di dichiarare per iscritto, in carta semplice, alla competente esattoria di trovarsi nelle condizioni previste per beneficiare della sospensione e di indicare gli estremi della cartella esattoriale e l'importo della rata per la quale opera la sospensione della riscossione. Analoga dichiarazione va fatta per la sospensione de-

gli atti esecutivi, allorché l'esecuzione si riferisca al mancato pagamento sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia alla imposta complementare su imponibili alla cui formazione hanno concorso con i redditi del contribuente quelli del coniuge.

Il provvedimento non arreca pregiudizio agli agenti della riscossione in quanto, ai

sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, la sospensione della riscossione dei tributi iscritti a ruolo opera a tutti gli effetti nei confronti degli agenti medesimi.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976.

Decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, Gazzetta ufficiale n. 180 del 10 luglio 1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione e per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

La riscossione mediante ruoli della rata di luglio 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, commisurata sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino alla scadenza della successiva rata di settembre.

Fino alla scadenza della predetta rata di settembre sono sospesi gli atti esecutivi per il mancato pagamento delle rate scadute dell'imposta di cui al comma precedente e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo della rata.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.